



Comune di Gussago
Provincia di Brescia

G.C. Numero 199 del 10-10-2022

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 FARMACISTI
COLLABORATORI PART-TIME PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DI
GUSSAGO.**

L'anno duemilaventidue addì dieci del mese di ottobre alle ore 15:30 nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Pres./Ass.
Coccoli Giovanni	Sindaco	Presente
Marchina Giulia	Vice Sindaco	Presente
Mazzini Nicola	Assessore	Presente
Landi Luisa	Assessore	Presente
Valetti Simone	Assessore	Presente
De Pascalis Salvatore Angelo	Assessore	Presente

Nro Presenti: 6

Nro Assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Cortesi Laura il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Coccoli Giovanni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI GUSSAGO

Provincia di Brescia

Delibera n. 199 del 10-10-2022

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 FARMACISTI COLLABORATORI PART-TIME PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DI GUSSAGO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota prot. n. 36168 del 6/10/2022 con la quale la Farmacia Comunale di Gussago chiede l'autorizzazione per l'assunzione di due farmacisti collaboratori a tempo indeterminato part-time 20 ore settimanali ciascuno, in sostituzione di un farmacista collaboratore part-time 36 ore settimanali, di cui alla richiesta già approvata con propria deliberazione n. 181 del 28/09/2020;

CONSIDERATE le motivazioni nella stessa descritte e che, in particolare, stante la difficoltà di reperire figure di farmacisti sul territorio, la proposta di assumere due figure part-time si ritiene possa avere maggiore probabilità di successo, anche in relazione alla necessità di garantire l'offerta del servizio ai cittadini;

VISTO lo Statuto dell'Azienda Speciale Farmacia Comunale di Gussago;

RICHIAMATO l'art. 18, comma 2-bis, del D.L. n. 112/2018 e s.m.i., il quale prevede che: *“Le aziende speciali e le istituzioni si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali e le istituzioni adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.”*;

CONSIDERATO che le farmacie sono escluse dai predetti limiti in materia di personale, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati e che tale condizione, nel caso specifico, sulla base di quanto comunicato dalla Farmacia Comunale di Gussago nelle richieste sopra citate, viene soddisfatta;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dell'atto espresso dal Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA :

- 1) **di autorizzare**, per le motivazioni indicate in premessa, l'Azienda Speciale Farmacia Comunale di Gussago ad assumere nei propri ruoli due farmacisti collaboratore a tempo indeterminato, part-time 20 ore settimanali, in luogo di un farmacista collaboratore a tempo indeterminato, part-time 36 ore settimanali;

- 2) **di dichiarare**, con votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Coccoli Giovanni

f.to digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005

Il Segretario Generale
Cortesi Laura

f.to digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

la deliberazione in oggetto viene pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune di Gussago a partire dal _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124. C. 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Gussago, _____

Il Segretario Generale

F.to Cortesi Laura

Originale f.to digitalmente

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Si attesta la conformità all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Gussago, _____

Il Funzionario
